SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 131° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 5 giugno 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 aprile 1990.

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al fine di addivenire alla determinazione dei corrispondenti livelli retributivi dei direttori generali;

Vista la nota n. 1472 del 23 gennaio 1989, con la quale l'Istituto nazionale di fisica nucleare ha presentato istanza volta ad ottenere la riclassificazione ai sensi dello stesso art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che il Consiglio di Stato, con decisione n. 782 del 1° luglio 1988, definitivamente pronunciando su ricorso di altro ente avverso il rigetto di analoga istanza, ha affermato il principio secondo cui la facoltà dell'amministrazione di procedere alla riclassificazione degli enti va configurata quale potere-dovere, di tal che, in disparte l'ipotesi di una generale riclassificazione ex officio, l'amministrazione stessa è tenuta a pronunciarsi anche su singole istanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1989, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che gli elementi da prendere a base della classificazione, a norma dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardano la dimensione organizzativa, il numero dei dipendenti, ed il volume delle entrate e delle uscite;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, emessa su ricorso di alcuni enti avverso l'originario decreto di classificazione del 12 settembre 1975, con la quale in sede di censura in punto di legittimità degli originari criteri di classificazione — elaborati anche tenendo conto delle proposte formulate dal gruppo di coordinamento del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — sono stati indicati principi e criteri ermeneutici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 con il quale, in sede di ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si è proceduto alla riclassificazione degli enti destinatari della medesima sulla base dei criteri rielaborati in coerenza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo;

Ritenuto che, conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame concernente la riclassificazione dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, possono utilmente adottarsi i medesimi criteri elaborati e posti a base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;

Constatato che dall'applicazione di tale procedura consegue una riclassificazione dell'ente al livello superiore sulla base del conto consuntivo 1988;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare — la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di alto rilievo, a far data dal 1° gennaio 1989 — è attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico del dirigente generale B dell'amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 aprile 1990

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A2458

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 aprile 1990.

Rideterminazione del livello retributivo spettante al direttore generale della stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 20 novembre 1982, n. 886, con la quale la stazione zoologica «Anton Dhorn» è stata dichiarata ente di diritto pubblico ed è stata inclusa nella tabella VI di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

Attesa la necessità di procedere alla classificazione dell'ente ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 1975, adottato in attuazione dell'art. 20 della citata legge n. 70, con il quale gli enti di cui alla tabella allegata alla legge stessa sono stati classificati in tre livelli di importanza, al fine di addivenire alla determinazione dei corrispondenti livelli retributivi dei direttori generali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 1989, con il quale il Ministro per la funzione pubblica è stato delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'esercizio, tra l'altro, delle funzioni spettanti al medesimo Presidente per l'attuazione della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Considerato che gli elementi da prendere a base della classificazione, a norma dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardano la dimensione organizzativa, il numero dei dipendenti, ed il volume delle entrate e delle uscite;

Vista la decisione del Consiglio di Stato n. 725 del dicembre 1981, emessa su ricorso di alcuni enti avverso l'originario decreto di classificazione del 12 settembre 1975, con la quale in sede di censura in punto di legittimità degli originari criteri di classificazione — elaborati anche tenendo conto delle proposte formulate dal gruppo di coordinamento del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 maggio 1975, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70 — sono stati indicati principi e criteri ermeneutici per l'applicazione dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983 con il quale, in sede di ottemperanza alla citata decisione del Consiglio di Stato n. 725 del 4 dicembre 1981, si è proceduto alla riclassificazione degli enti destinatari della medesima sulla base dei criteri rielaborati in coerenza alle indicazioni formulate dal Consiglio di Stato medesimo;

Ritenuto che, conseguentemente, anche nella fattispecie all'esame concernente la classificazione della stazione zoologica «Anton Dohrn», possono utilmente adottarsi i criteri elaborati e posti a base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 1983;

Constatato che dall'applicazione di tale procedura consegue una classificazione dell'ente tra quelli di normale rilievo fino al 31 dicembre 1987 ed una riclassificazione dello stesso al livello superiore sulla base dei dati desunti dal conto consuntivo 1987;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 settembre 1975, al direttore generale della stazione zoologica «Anton Dohrn» di Napoli — la cui importanza è da ritenere, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, di notevole rilievo, a far data dal 1° gennaio 1988 — è attribuito con detta decorrenza il livello retributivo corrispondente, in forza del citato art. 20, al trattamento economico del dirigente generale C dell'amministrazione dello Stato.

Allo stesso viene attribuito, per il periodo dal 20 novembre 1982 al 31 dicembre 1987, per effetto del riconoscimento dell'importanza dell'ente di normale rilievo, ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, il livello retributivo corrispondente a dirigente superiore dell'amministrazione dello Stato.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 1990

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A2459

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 26 marzo 1990.

Dichiarazione di urgenza e di indifferibilità dei lavori e delle opere relative alla costruzione delle centrali telefoniche di Portella del Vento, Monte Carbonaro e Serra del Tuono.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visti la legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188 e regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme sull'esecuzione delle opere pubbliche e successive leggi modificative;

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Considerato che in data 28 marzo 1989 è stato emesso il decreto di urgenza ed indifferibilità anche ai fini della pubblica utilità dei lavori e delle opere necessarie per la realizzazione di infrastrutture civili, tralicci portantenne e centralizzazione di sistemi automatici di controllo e gestioni riguardanti i lavori compresi nel quadro delle iniziative connesse allo svolgimento dei Campionati mondiali di calcio;

Visto che per superare difficoltà di varia natura, si ritiene necessario ed opportuno realizzare le centrali telefoniche rispettivamente in località Portella del Vento, comune di Antillo (Messina), anziché nel comune di Castelmola (Messina), in località Monte Carbonaro, comune di Messina, anziché in località Monte Ciccia (Messina) e in località Serra del Tuono, comune di Maratea (Potenza), come previsto dal decreto ministeriale succitato;

Visto, pertanto, che si rende necessario dichiarare l'urgenza e l'indifferibilità delle opere e delle espropriazioni interessanti i comuni di (Antillo (Messina), località Portella del Vento, Messina, località Monte Carbonaro e Maratea (Potenza), località Serra del Tuono;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarati urgenti ed indifferibili anche ai fini della pubblica utilità, i lavori e le opere relativi alla costruzione delle centrali telefoniche in località Portella del Vento, comune di Antillo (Messina), in località Monte Carbonaro, comune di Messina ed in località Serra del Tuono, comune di Maratea (Potenza).

Art. 2.

L'Azienda di Stato per i servizi telefonici è autorizzata a procedere ad occupazione d'urgenza, espropriazioni per causa di pubblica utilità, costituire servitù ed imporre limitazioni alle proprietà interessate che si rendessero comunque necessarie.

A mente dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le espropriazioni ed i lavori dovranno iniziarsi dalla data del presente decreto e compiersi entro il 31 dicembre 1994.

Roma, 26 marzo 1990

Il Ministro: MAMMÌ

90A2461

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 aprile 1990.

Aggiornamento del limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese ai fini dell'assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, che stabilisce che ai fini dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il limite dimensionale relativo all'esposizione debitoria delle imprese di cui al primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, verso aziende di credito, istituti speciali di

credito, istituti di previdenza e assistenza sociale sia non inferiore a trentacinque miliardi di lire e superiore a cinque volte il capitale versato e risultante dall'ultimo bilancio approvato; e l'art. 6, comma 1, della legge 3 novembre 1987, n. 452, che stabilisce che nel computo dell'esposizione debitoria di cui sopra sono compresi i debiti verso società per azioni a prevalente partecipazione pubblica, derivanti da finanziamenti contratti in base alle previsioni di piani aziendali approvati dal CIPI nell'ambito di leggi di ristrutturazione settoriale;

Considerato che il richiamato art. 1 della legge 31 marzo 1982, n. 119, prevede che il limite dimensionale suddetto sia aggiornato al 30 aprile di ciascuno anno con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato utilizzando il deflattore degli investimenti lordi riportato nella relazione generale sulla situazione economica del Paese;

Accertato che dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese reltiva al 1989 risulta che il deflattore degli investimenti lordi è del 5,49%;

Decreta:

Articolo unico

Il limite dimensionale dell'esposizione debitoria di cui alle premesse è elevato, dal 1° maggio 1990, a lire 61.264 milioni.

Roma, 30 aprile 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2471

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 12 maggio 1990.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Modena all'emissione di assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio di Modena, con sede in Modena, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

90A2472

DECRETO 12 maggio 1990.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia all'emissione di assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

Alla Cassa di risparmio di Genova e Imperia, con sede in Genova, è concessa, ai sensi dell'art. 36, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

90A2473

DECRETO 12 maggio 1990.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane all'emissione di assegni circolari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 7 ottobre 1923, n. 2283, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista l'istanza presentata dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, per essere autorizzata ad emettere propri assegni circolari;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del menzionato regio decreto-legge n. 375/1936;

Decreta:

Alla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane, con sede in Palermo, è concessa, ai sensi dell'art. 36 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, la facoltà di emettere propri assegni circolari nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

90A2474

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 maggio 1990.

Integrazione delle disposizioni di cui all'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989 recante misure dirette a fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania. (Ordinanza n. 1918/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64;

Vista l'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1989, con la quale è stata disposta l'esecuzione da parte dell'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania di un programma di opere dirette a fronteggiare l'emergenza idrica in atto nella medesima regione per un importo totale di L. 150.640.450.000;

Tenuto conto di quanto fatto presente dai rappresentanti del comune di Napoli e della regione Campania nel corso della riunione interministeriale svoltasi il 24 maggio 1990 circa l'ulteriore, drammatico, aggravamento della situazione di crisi idrica, e delle intese in tale sede raggiunte circa la improcrastinabile necessità di fronteggiare tale gravissima emergenza mediante la più rapida esecuzione dei lavori disposti ai sensi dell'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989;

Vista la nota n. 6269 del 28 maggio 1990 con la quale il predetto assessorato ai lavori pubblici della regione Campania richiede, nel quadro delle predette intese, l'emanazione di un provvedimento straordinario idoneo ad accelerare l'ultimazione delle opere affidate ai sensi della sopra citata ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989 in corso di esecuzione, mediante utilizzazione delle economie, rese disponibili dai ribassi d'asta intervenuti nell'aggiudicazione dei lavori attraverso l'autorizzazione al medesimo assessorato ad impartire direttive alle imprese aggiudicatarie, per il tramite dei direttori dei lavori, intese ad accelerare l'esecuzione di alcune categorie di opere dietro corresponsione di un premio di accelerazione ovvero dell'aumento del 25% dei prezzi unitari, secondo quanto previsto nelle avvertenze generali delle «tariffe dei prezzi per l'esecuzione di opere pubbliche» redatte dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania e dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché la autorizzazione ad accettare l'utilizzazione di apparecchiature elettromeccaniche anche diverse da quelle offerte in gara di appalto, purché conformi alle specifiche tecniche del capitolato d'appalto, ed eventuali interventi migliorativi da contenere, comunque, nell'importo progettuale relativo ad ogni singola opera;

Ritenuto che le richieste avanzate costituiscano, nell'immediato, la soluzione più idonea a contribuire a risolvere, con una più rapida esecuzione degli interventi in corso, la drammatica situazione in atto;

Considerato altresì che la proposta soluzione non comporta oneri aggiuntivi rispetto allo stanziamento disposto con la più volte citata ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989;

Ritenuto altresì opportuno, al fine di assicurare il raggiungimento dei fini anzidetti, disporre che il Dipartimento esegua verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere avvalendosi eventualmente anche della collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, ente dotato in materia, di notevole esperienza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di accelerare nella maggiore misura possibile l'esecuzione degli interventi disposti con ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989 e di permettere l'entrata in servizio, prima della stagione estiva, anche in modo scaglionato, dei possibili pozzi di captazione, immettendo nella rete idrica della città di Napoli maggiori quantitativi di acqua di migliore qualità, l'assessore ai lavori pubblici della regione Campania può autorizzare i direttori dei lavori delle opere di cui all'ordinanza n. 1735/FPC citata a riconoscere alle imprese esecutrici delle stesse un aumento dei prezzi unitari, limitatamente ai lavori accelerati, e nella misura massima del 25% alla stregua di quanto previsto nelle avvertenze generali della «tariffa dei prezzi» per l'esecuzione di opere pubbliche redatta dall'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania e dal provveditorato regionale alle opere pubbliche, ed in applicazione nella regione stessa dal 1° giugno 1982, con i successivi aggiornamenti.

2. In alternativa alla facoltà di cui al comma 1 e per gli stessi fini l'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania può autorizzare un compenso a corpo per i maggiori oneri che scaturiscono dall'accelerazione dei lavori. Tale maggiore onere va configurato come nuovo prezzo da stabilire con apposite analisi e da concordare con le ditte affidatarie ai sensi degli articoli 21 e 22 del regolamento di cui al regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

3. In ogni caso i detti aumenti devono essere contenuti nei finanziamenti già concessi utilizzando nei limiti massimi le economie acquisite in base a ribassi d'asta e somme a disposizione in sede di aggiudicazione.

Art. 2.

1. L'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania, per le medesime finalità di cui all'art. 1, può altresì autorizzare i direttori dei lavori ad accettare apparecchiature elettromeccaniche, immediatamente disponibili sul mercato, anche diverse da quelle offerte nella gara di appalto, purché rispondenti alle specifiche tecniche del capitolato di appalto.

2. Lo stesso assessorato può altresì autorizzare le eventuali varianti migliorative, da parte delle imprese esecutrici, sempre che le varianti comportino un maggior apporto idrico e che le medesime siano contenute nell'ambito dell'importo progettuale previsto per ogni singola opera.

Art. 3.

1. Fatta salva l'alta vigilanza già affidata, ai sensi dell'art. 7 dell'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989, all'assessorato ai lavori pubblici della regione Campania, il Dipartimento della protezione civile esegue verifiche sulla gestione degli interventi e sulla esecuzione delle singole opere al fine di assicurare il loro più sollecito adempimento ed il raggiungimento dei risultati previsti.

A tali fini il Dipartimento potrà avvalersi anche della collaborazione dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Art. 4.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei precedenti articoli devono essere contenuti nell'ambito dello stanziamento previsto dall'ordinanza n. 1735/FPC del 13 giugno 1989 già posto a carico del fondo per la protezione civile.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2462

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 12 aprile 1990.

Integrazione e modifiche alla deliberazione 13 ottobre 1989 relativa agli indirizzi di politica industriale per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che prevede misure di sostegno sociale e di reindustrializzazione nelle aree interessate al processo di ristrutturazione della siderurgia pubblica;

Vista la propria delibera in data 13 ottobre 1989 con la quale il CIPI ha impartito le direttive in materia di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, riservandosi di ripartire la somma di lire 60 miliardi destinata ai sensi dell'art. 7, comma quinto, della legge n. 181/1989, ad iniziative di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica;

Considerato che la somma complessiva del Fondo speciale di reindustrializzazione, pari a 660 miliardi di lire, è stata destinata per 460 miliardi alla realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione e per 200 miliardi all'attuazione degli interventi finanziari della SPI, di cui 140 miliardi per la promozione industriale nelle aree di Genova, Terni, Napoli e Taranto determinate nell'allegato 2 della delibera sopra richiamata;

Visto l'art. 8, sesto comma, della legge n. 181/1989 che demanda al CIPI la possibilità di ampliare, ai fini della localizzazione delle iniziative di promozione industriale, l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani delle aree di crisi siderurgica, purché ricadente nell'ambito delle relative regioni di appartenenza;

Viste le note in data 11 gennaio e 5 aprile 1990 con le quali il Ministro delle partecipazioni statali ha proposto al CIPI di integrare il punto 5 della citata delibera del 13 ottobre 1989 relativo alla fissazione dei termini di espropriazione e di compimento delle opere finalizzate all'attuazione dei programmi di reindustrializzazione;

Vista altresì la nota del 21 febbraio 1990 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali sottopone alla valutazione di questo Comitato l'applicabilità della maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale di cui all'art. 69, quarto comma, del testo unico n. 218/1978, alle iniziative previste dai programmi di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 181/1989 da realizzarsi nelle province di Napoli e Taranto purché rientranti nei settori e comparti produttivi elencati nelle delibere di questo Comitato in data 16 luglio 1986, punto 6, e 2 febbraio 1990, punto 5;

Vista inoltre la nota in data 23 marzo 1990 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali propone alcune integrazioni e modifiche all'elenco dei comuni rientranti nel raggio di trenta chilometri dal centro urbano di Napoli;

Vista altresì la nota del 6 febbraio 1990 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali propone al CIPI le zone di Massa, Piombino (Livorno), Trieste, Lovere (Bergamo) e Villadossola (Novara) come aree di crisi siderurgica nelle quali gli interventi di promozione industriale saranno destinatari della citata somma di sessanta miliardi;

Sulla proposta del Ministro delle partecipazioni statali di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, ai sensi degli articoli 5 e 6, secondo comma, della legge citata, e su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, ai sensi dell'art. 7, quinto comma, della legge medesima;

Delibera:

1. Il secondo comma del punto 5 della delibera emanata dal CIPI in data 13 ottobre 1989 concernente indirizzi di politica industriale per la reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica è sostituito dal seguente comma:

«I termini per l'inizio e il compimento delle espropriazioni e dei lavori sono fissati rispettivamente in due e quattro anni a decorrere dalla data della presente delibera».

2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 6, secondo comma, lettera *c)*, della legge n. 181/1989, la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale si applica alle iniziative previste dai programmi di cui all'art. 5, primo comma, della stessa legge da realizzarsi nelle province di Napoli e Taranto purché rientranti nei settori e comparti produttivi elencati nella delibera del CIPI del 16 luglio 1986, punto 6, e nella delibera del CIPI del 2 febbraio 1990, punto 5.

3. L'elenco dei comuni — di cui all'apposito allegato della delibera emanata dal CIPI in data 13 ottobre 1989 — rientranti nel raggio di trenta chilometri dal centro urbano di Napoli è integrato e modificato nel modo seguente, relativamente alla parte riguardante la provincia di Caserta:

tra i comuni di Casaluce e Casapulla è inserito il comune di Casapesenna; quest'ultimo comune è cassato dal rigo in cui appare accanto al comune Vitulazio;

tra i comuni di San Marcellino e San Nicola la Strada è inserito il comune di San Marco Evangelista.

In conseguenza l'allegato 2 alla delibera del CIPI del 13 ottobre 1989 relativo alla definizione delle aree incentivabili ai sensi della legge n. 181/1989 è sostituito dall'allegato 1 alla presente delibera.

4. La somma di sessanta miliardi di lire del Fondo speciale di reindustrializzazione di cui all'art. 7, quinto comma, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modifiche, con legge 15 maggio 1989, n. 181, è destinata agli interventi di promozione industriale di cui al punto 8 della delibera del CIPI in data 13 ottobre 1989, da realizzarsi a cura della Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) nelle seguenti aree di crisi siderurgica:

Massa	per un importo di	20	mld
Piombino (Livorno). . . .	»	15	»
Trieste	»	10	»
Lovere (Bergamo).	»	7,5	»
Villadossola (Novara). . .	»	7,5	»

5. Per gli interventi di cui al punto precedente, da realizzarsi nell'area di Piombino, l'ambito territoriale di riferimento, costituito dalla provincia di appartenenza di Piombino, è esteso all'area dei comuni di altra provincia ma della stessa regione ubicati entro trenta chilometri di raggio calcolati in linea d'aria dal centro urbano del comune di Piombino.

L'ambito di riferimento è individuato dalla mappa e dal relativo elenco di comuni ivi compresi, di cui all'allegato 2 della presente delibera.

Roma, 12 aprile 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

ALLEGATO 1

AREA DI CRISI SIDERURGICA DI NAPOLI

PROVINCIA DI NAPOLI

Tutti i comuni della provincia

PROVINCIA DI AVELLINO

Avella
Baiano
Cervinara
Domicella
Forino
Lauro
Marzano di Nola
Mercogliano
Monteforte Irpino
Moschiano
Mugnano del Cardinale
Pago del Vallo di Lauro
Quadrelle
Quindici
Rotondi
San Martino Valle Caudina
Sirignano
Sperone
Taurano

PROVINCIA DI BENEVENTO

Airola
Arpaia
Bonea
Bucciano
Dugenta
Durazzano
Forchia
Frasso Telesino
Limatola
Moiano
Paolisi
Sant'Agata de' Goti

PROVINCIA DI CASERTA

Arienzo
Aversa
Bellona
Caiazzo
Calvi Risorta
Camigliano
Cancello ad Arnone
Capodrise
Capua
Carinaro
Carinola
Casagiove
Casal di Principe
Casaluce
Casapesenna
Casapulla
Caserta
Castel Campagna
Castel di Sasso
Castello del Matese
Castel Morrone
Castel Volturno
Cervino
Cesa
Curti
Francolise
Frignano
Grazzanise
Gricignano di Aversa
Lusciano
Macerata Campania
Maddaloni
Marcianise
Mondragone
Orta di Atella
Parete
Pastorano
Piana di Caiazzo
Piedimonte Matese
Pignataro Maggiore
Pontelatone
Portico di Caserta
Recale
San Cipriano d'Aversa
San Felice a Cancello
San Marcellino
San Marco Evangelista
San Nicola la Strada
San Prisco
Santa Maria a Vico
Santa Maria Capua Vetere
Santa Maria la Fossa
San Tammaro
Sant'Arpino
Sparanise
Succivo
Teverola
Trentola-Ducenta
Valle di Maddaloni
Villa di Briano
Villa Literno
Vitulazio

PROVINCIA DI SALERNO

Amalfi
Angri
Bracigliano
Castel San Giorgio
Conca dei Marini
Corbara
Furore
Nocera Inferiore
Nocera Superiore
Pagani
Positano
Praiano
Ravello
Roccapiemonte
San Marzano sul Sarno
Sant'Egidio del Monte Albino
San Valentino Torio
Sarno
Scafati
Scala
Siano
Tramonti

AREA DI CRISI SIDERURGICA
DI NAPOLI

ALLEGATO 2

AREA DI CRISI SIDERURGICA DI PIOMBINO (LIVORNO)

PROVINCIA DI LIVORNO

Tutti i comuni della provincia

PROVINCIA DI GROSSETO

Castiglione della Pescaia
Follonica
Gavorrano
Grosseto
Massa Marittima
Monterotondo Marittimo
Montieri
Roccastrada
Scarlino

PROVINCIA DI PISA

Castelnuovo di Val di Cecina
Montecatini Val di Cecina
Monteverdi Marittimo
Pomarance

PROVINCIA DI SIENA

Radicondoli

Isola di Capraia
LIVORNO
GROSSETO
AREA DI CRISI SIDERURGICA
DI PIOMBINO (LI)

90A2444

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione di un'ambasciata in Windhoek (Namibia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(Omissis).

EMANA

il seguente decreto:

Articolo unico

È istituita un'ambasciata in Windhoek (Namibia) a decorrere dalla data di stabilimento delle relazioni diplomatiche.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1990
Registro n. 8 Affari esteri, foglio n. 224

90A2464

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca, su rinuncia, di registrazioni di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 7 aprile 1990 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione, concessa alla impresa ICI Solplant S.p.a., con sede in Crespellano (Bologna), via Provinciale, 132, la registrazione dei presidi sanitari sottoelencati registrati con i decreti e numeri accanto a ciascun prodotto indicato:

Prodotto	Numero registrazione	Data
Ambush Fiori 26	4918	28- 9-1982
Ambush Fiori 11	4919	28- 9-1982
Abol	3462	7- 2-1980
Abol Dust	3917	16-10-1980
Aniten S	2045	5-11-1975
Aniten D	0354	14- 2-1972
Agroxone Liquido	0041	27- 7-1971
Agroxone C	0010	14- 6-1971
Agroxone 96	0005	16- 6-1971
Bordosol polvere	2338	5-10-1976
Butoxone	2078	9-12-1975
Carbofuran Solplant Betoplant	6818	29-10-1986
CF 125	0603	17- 2-1972
Cymbush	7293	10-12-1987
Cymbush N	7276	26-11-1987
Cuprozeb B	1742	4- 9-1974
Cuvrol	4146	13-12-1980
Captan 5/P	3379	26-10-1979
Captan 50 Solplant	3385	20-11-1979
Disecat	2170	12- 4-1976
Diflubenzuron Solplant	7185	3- 7-1987
Didiclor	1272	6-12-1973
Disermais fluido	5930	21- 6-1984
Disersorgo	0483	17- 2-1972
Disermais A	0478	16- 3-1972
Diquazin	2888	5- 8-1978
Diquaron	2951	22-12-1978
Dioxone	2062	5-11-1975
Erbivorax	6351	16- 5-1985
Erbicida PD	0627	23- 3-1976
Erbicida MD	0487	11- 3-1972
Erbisec	4712	17- 3-1982
Forate Solplant Novater	6678	24- 4-1986
Fonofos Solplant	6671	8- 4-1986
Fosferno 10 granulare	1338	5-10-1973
Fernasan (Tipo 30)	4041	12-11-1980
Folpet Solplant	1967	19- 4-1975
Fernoxone P	0060	29- 2-1972
Fernoxone D	1806	19- 4-1975
Fernoxone 50	4020	9-12-1980
Fernoxone	3599	4- 4-1980
Fernimine	0486	17- 2-1972
Geosin 4,5 P	4023	29-11-1980
Geosin 4,5 G	4103	9-12-1980
Geosin 2,25 G	4022	12-11-1980
Geosin 25 EC	4237	27- 3-1981
Gramonol	0632	23- 3-1976
Gramazin G	1558	23- 3-1976
K.G.	0634	23- 3-1976
Lontrel S	3098	5- 4-1979
Metialbo	2452	24- 3-1977
Mangamma	2565	16- 6-1977
Malathion 50 Solplant	1761	31- 5-1975
Mep 20 N	1185	12- 3-1973
Milman	3134	25- 5-1979
Mondagrano	6051	12- 9-1984
Methoxone	0108	29- 2-1972
Nienteragno 12 PB	6558	7-11-1985
NF 178	0461	4-12-1971
NF 86	0738	10- 5-1972
Ortho Dibromo 50	4640	11- 2-1982
Ortho Dibromo	4624	23- 1-1982
Ovokil 50	3066	5- 6-1979
Ovokil WP	3018	19- 4-1979
Polisolfuro di Bario	3007	6- 4-1979
Parathion 20	2765	19- 4-1978
Paral 3	2409	12- 2-1977
Phyomone	6529	3-10-1985
PI 66	3261	10-10-1979
P.Z.Z.	0613	15- 1-1972
Pureter D	6696	9- 5-1986
Para-Col	1918	5- 8-1977
Rogosol	3733	19- 6-1980
Reglone	0631	23- 3-1976
Solthion 5 G	1340	16-11-1973
Solthion E.T.	1111	12- 3-1973

Prodotto	Numero registrazione	Data
Solthion D	2917	02- 2-1979
Sulfinette	4015	12-11-1980
Schermo	7242	26-11-1987
Spersul	3930	13-10-1980
Selexone	0063	21- 7-1971
Tulisan	3894	20-12-1980
Tordon 22 K	1690	7- 7-1975
Terrazin	1364	6-12-1973
Zimar	3962	20-12-1980
Zimar T	0652	30- 5-1972
Zolfo WP	4014	12-11-1980

90A2452

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dal comune di Alessandria

Con decreto ministeriale 9 aprile 1990 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 902.019.690 dovuto dal comune di Alessandria, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1990, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Alessandria è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

90A2480

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	L. 296.000
- semestrale	L. 160.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 88.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	L. 52.000
- semestrale	L. 36.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	L. 166.000
- semestrale	L. 90.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	L. 556.000
- semestrale	L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 255.000
Abbonamento semestrale	L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 2 9 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000